

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2013

che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾ su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) L'elenco UE degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi alimentari autorizzati negli alimenti in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽³⁾, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾ e della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽⁵⁾, dopo che è stata esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 gli additivi alimentari sono indicati in base alle categorie di alimenti cui possono essere aggiunti.
- (4) A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di categorizzazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sono stati introdotti alcuni errori che

occorre rettificare. In particolare, l'uso degli antiossidanti negli ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati deve essere limitato unicamente alla frutta e agli ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo. L'uso di acido sorbico – sorbati, acido benzoico – benzoati e p-idrossibenzoati (E 200-219) deve continuare a essere autorizzato nei prodotti a base di carne trattata termicamente, mentre l'uso di natamicina (E 235) deve continuare a essere autorizzato negli insaccati salati a secco trattati termicamente. Occorre introdurre limiti massimi per l'utilizzo di curcumina (E 100) nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, corrispondenti ai livelli previsti nella direttiva 94/36/CE. I limiti massimi per l'utilizzo di biossido di silicio – silicati (E 551-559) devono essere modificati in *quantum satis*, conformemente alla direttiva 95/2/CE e per l'utilizzo di biossido di silicio – silicati (E 551-553), conformemente al regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio ⁽⁶⁾.

- (5) Sono necessarie precisazioni per quanto riguarda l'impiego degli additivi alimentari in determinate categorie di alimenti. Nella categoria di alimenti 13.1.4 «Altri alimenti per bambini nella prima infanzia» occorre fissare le condizioni d'uso degli additivi alimentari E 332 «Citrati di potassio» ed E 338 «Acido fosforico». Nella categoria di alimenti 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008» l'uso dei coloranti alimentari non deve essere autorizzato nel *Geist* quale definito nell'allegato II, punto 17, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ⁽⁷⁾. Occorre reintrodurre l'uso dei coloranti alimentari giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) in alcune bevande spiritose in quanto tale impiego non solleva preoccupazioni per la sicurezza dei bambini. È opportuno precisare che i caramelli (E 150a-d) possono essere utilizzati in tutti i prodotti appartenenti alla categoria di alimenti 14.2.7.1 «Vini aromatizzati».
- (6) Di conseguenza, è opportuno rettificare, precisare e completare l'elenco UE degli additivi alimentari per includere tutti gli usi autorizzati e conformi agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.⁽⁷⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.